

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MODENA
E IL COMUNE DI FINALE EMILIA
PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' D'IMPIEGO DELLE RISORSE
DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE
EX ART. 142 BIS D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285**

Con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge;

TRA

La **Provincia di Modena**, p. IVA 01375710363, nella persona di....., domiciliato per la sua carica presso la Provincia di Modena, in v.le Martiri della Libertà n. 34 – 41121 Modena (MO), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse di detta amministrazione ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) e art. 109, comma 2, D. Lgs. 267/2000 e succ. modif. ed int. ed in forza della Deliberazione Consiliare n. del.....;

E

Il **Comune di Finale Emilia**, p. IVA 002269703666, nella persona di....., domiciliato per la sua carica presso il Comune di Finale Emilia, in via Monte Grappa n. 6 – 41034 Finale Emilia (MO), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse di detta amministrazione ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) e art. 109, comma 2, D. Lgs. 267/2000 e succ. modif. ed int. ed in forza della Deliberazione Consiliare n. del.....;

PREMESSO che il Comando di Polizia Locale di Finale Emilia effettua controlli del superamento dei limiti di velocità, mediante apparecchiatura in postazione fissa, ubicata in Finale Emilia (MO), via Per Modena Ovest (S.P. n. 468 "Di Correggio") al Km. 59+950, per il senso di marcia Rivara in direzione Massa Finalese, autorizzata dalla Prefettura di Modena ai sensi dell'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito in Legge 1 agosto 2002, n. 168, con decreto prot. n. 0013125 del 19.02.2018;

PREMESSO inoltre che:

- l'art. 142, D. Lgs. 285/92 e succ. modif. ed int., ai commi 12 bis, 12 ter e 12 quater, disciplina l'individuazione della quota (50% ciascuno) di sanzioni rilevate su strade di proprietà di ente differente rispetto al soggetto accertatore oltre che alle modalità di utilizzo delle risorse incassate;
- l'art. 25 della L. 120/2010 rinvia le modalità di riparto dei proventi contravvenzionali ad un decreto interministeriale da emanarsi;
- tale decreto interministeriale dovrà trovare una sua definizione finale in sede di Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali in ragione degli apporti che tutti i soggetti coinvolti potranno fornire;
- nelle more dell'emanazione del decreto, l'operatività della norma è assicurata dall'art.4 ter, comma 16, della Legge 26 aprile 2012, n.44 che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 bis, 12 ter e 12-quater dell'art.142 del Codice della Strada anche in caso di mancata emanazione del decreto stesso;
- le bozze dei decreti sottoposti alla Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali, prevedono che siano definiti tra gli enti proprietari e gli enti accertatori dei rapporti di tipo convenzionale tramite specifici atti;
- l'art.30 del D. Lgs. 267/2000 disciplina la fattispecie di accordi per lo svolgimento in forma associata di funzioni o servizi con convenzione, per svolgere in maniera coordinata funzioni e servizi;
- essendo l'attività che si vuole disciplinare, pur non propriamente qualificabile come un servizio o una funzione, caratterizzata da continuità temporale e dall'assunzione di impegni

ed obblighi reciproci la cui durata prescinde dalla volontà delle parti, appare adeguato lo strumento della convenzione ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 267/2000;

- l'approvazione delle convenzioni tra Comuni e Provincie è competenza esclusiva dei rispettivi Consigli;
- nelle more del decreto attuativo, è essenziale approvare la presente convenzione che disciplina le modalità di pagamento di quanto dovuto all'ente proprietario della strada da parte del Comune di Finale Emilia e gli impegni della Provincia di Modena in merito alla realizzazione degli interventi stradali previsti dal più volte citato art. 14, comma 12 ter, D. Lgs. 285/92 e succ. modif. ed int. (Codice della Strada), rinviando la quantificazione esatta degli importi a successivi atti da adottarsi annualmente;

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti, nella loro qualità di Presidente pro-tempore e Sindaco, si stipulano i seguenti patti e condizioni:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo.

1. Il Comune di Finale Emilia, soggetto accertatore, ai sensi della normativa e degli orientamenti richiamati in premessa, si impegna a disporre il pagamento della quota pari al 50% degli incassi derivanti dall'attività di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada mediante apparecchiatura in postazione fissa, ubicata in Finale Emilia (MO), via Per Modena Ovest (S.P. n. 468 "Di Correggio") al Km. 59+950, per il senso di marcia Rivara in direzione Massa Finalese, autorizzata dalla Prefettura di Modena ai sensi dell'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito in Legge 1 agosto 2002, n. 168, con decreto prot. n. 0013125 del 19.02.2018, rinviando la quantificazione esatta degli importi a successivi atti da adottarsi annualmente.

Art. 2 – Utilizzo proventi a destinazione vincolata ex art. 142, comma 12 ter, D. Lgs. 285/92 e succ. modif. ed int. (Codice della Strada).

1. La Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 142, comma 12 ter, D. Lgs. 285/92 e succ. modif. ed int., si impegna a destinare il 90% delle somme ricevute al finanziamento di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali ivi compresa la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti. Il restante 10% sarà destinato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

2. Viene convenuto tra gli enti firmatari che l'intervento manutentivo sarà rivolto sulle strade provinciali che insistono sul territorio del Comune di Finale Emilia. Gli interventi saranno definiti dalla Provincia di Modena, sentiti i referenti del Comune di Finale Emilia.

Tali interventi risultano coerenti con le finalità disciplinate dal comma 12 ter dell'art. 142 D. Lgs. 285/92 e succ. modif. ed int.

3. Le risorse versate dal Comune di Finale Emilia, soggetto accertatore, saranno, in ogni caso, totalmente destinate per la manutenzione di strade provinciali che insistono sul territorio comunale di Finale Emilia.

Art. 3 - Modalità di pagamento delle sanzioni incassate.

1. Le risorse incassate dal Comune di Finale Emilia da destinarsi alle finalità dell'art. 2 verranno versate per il 60% entro il 30 giugno di ogni annualità, successivamente all'approvazione del conto consuntivo del Comune di Finale Emilia.

2. La restante quota del 40% sarà versata a seguito della rendicontazione, da parte della Provincia, degli interventi eseguiti in coerenza con le finalità previste dall'art 142, comma 12 ter D. Lgs 285/92 e succ. modif. ed int., e dell'art. 2 della presente convenzione.

Art. 4 – Durata.

1. Il presente accordo, valido per tutti i casi di accertamento di infrazioni al Codice della Strada ed applicazione delle conseguenti sanzioni da parte del Comando di Polizia Locale su strade di proprietà provinciale insistenti sul territorio del Comune di Finale Emilia, entra in vigore il giorno.....sino al permanere delle condizioni che ne hanno giustificato la sottoscrizione.

Art. 5 - Controversie.

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Contraenti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora il componimento bonario dovesse risultare infruttuoso dopo due tentativi, si ricorrerà al Giudice Ordinario del Foro di Modena.

Art. 6 - Tenuta documentale.

1. Il presente atto sarà conservato presso le Segreterie del Comune di Finale Emilia e della Provincia di Modena.

Art. 7 — Disposizione finale.

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge in generale, all'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 267/2000 ed alle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 8 — Registrazione ed esenzione dall'imposta di bollo.

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alle normative vigenti in materia.
 2. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 131/86. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del l'art. 16 tabella allegato B) al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.
- Il presente atto, composto da numero pagine scritte per intero e numero righe della pagina, viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità